ANCE SALERNO FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO EDILIZIA SALERNO E PROVINCIA

SOMMARIO

Premessa

Politiche di settore e relazioni sindacali
Contrasto al lavoro irregolare
Enti paritetici
Sicurezza
Sistema relazionale in opere pubbliche di rilevante interesse
Art. 1 Orario di lavoro
Art.2 Appalti e Subappalti
Art.3 Sospensione e riduzione di lavoro
Art.4 Indennità Territoriale di Settore
Art.5 Premio Produzione
Art.6 Elemento economico territoriale
Art.7 Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Art.8 Indennità di trasporto
Art.9 Trasferta
Art.10 Ferie
Art.11 Trattamento economico per Ferie, Festività e Gratifica natalizia
Art.12 Indennità per lavori in alta montagna
Art.13 Indennità per lavori speciali disagiati
Art.14 Malattia e Infortuni
Art.15 Cassa Edile
Art.16 Indumenti di lavoro e Dispositivi di protezione individuali
Art.17 Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale
Art.18 Ente Scuola Edile

- Art.19 Mercato del lavoro
- Art.20 Ambiente di lavoro
- Art.21 Previdenza integrativa
- Art.22 Lavoratori stranieri
- Art.23 Diritti sindacali
- Art.24 Diritto alla studio
- Art.25 Lavori a cottimo
- Art.26 Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione Infortuni (CPT)
- Art.27 Anzianità Professionale Edile Ordinaria
- Art.28 Rappresentanti lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)
- Art. 29 Oneri mutualizzati per attività a sostegno del settore
- Art.30 Norme premiali
- Art.31 Oneri di settore
- Art.32 Norme di rinvio
- Art.33 Decorrenza e durata
- Art.34 Disposizioni finali

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2006, il giorno 15, del mese di novembre, in Salerno

tra

- l'ACS- Associazione Costruttori Salernitani di Salerno e Provincia, rappresentata dal Presidente Antonio Lombardi
- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI E AFFINI E DEL LEGNO FENEAL-U.I.L. rappresentato dal Segretario provinciale Luigi Ciancio
- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI F.I.L.C.A. C.I.S.L. rappresentata dal Segretario provinciale Gerardo Ceres
- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI LEGNO, EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. rappresentato dal Segretario provinciale Michele Di Vece

visti

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 20 maggio 2004 nonchè l'accordo nazionale del 23/03/2006, viene sottoscritto nella stesura definitiva concordata il rinnovo del contratto integrativo provinciale stipulato in data 26 marzo 2003 per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nell'ambito della Provincia di Salerno.

Premessa

Il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro rappresenta l'occasione per le parti firmatarie di ridefinire un ambito di obiettivi utili al settore delle costruzioni della provincia di Salerno, cui far seguire azioni coerenti con lo spirito che le ha animate.

Tra questi obiettivi resta preminente quello di qualificare il sistema produttivo di settore, definendo politiche contrattuali tese a valorizzare la sana concorrenza ed il consolidamento del sistema d'impresa che si muove in questa sfera.

Le parti confermano la volontà di guardare agli Enti Paritetici quali strumenti di attuazione di tali politiche, a cominciare dalla regolarità contributiva, da una modalità rinnovata di legare la formazione professionale in direzione di un'occupazione stabile e duratura nel settore e, infine, fare della sicurezza sul lavoro un'ulteriore elemento di rafforzamento qualitativo del sistema produttivo dell'edilizia.

Nel condividere il complesso di tali valutazioni le parti concordano di voler lavorare ad una più stretta e sinergica collaborazione tra gli Enti Paritetici, affinché sia coerente la filiera che lega le specifiche competenze ed attribuzioni assegnate a ciascun Ente.

Con lo stesso spirito è riconfermato l'obiettivo di giungere alla realizzazione di una sede unica che accorpi tutti gli Enti Paritetici della provincia di Salerno.

Politiche di settore e relazioni sindacali

Tutto quanto contenuto nella premessa ha bisogno del dispiegarsi di una capacità di lettura e di interpretazione della nostra realtà che sia il frutto di conoscenze reali sui cambiamenti che intervengono sul territorio e all'interno del settore. In questo senso è utile al settore e alle parti sociali investire in una ricerca e in un'indagine strutturale sulle prospettive del settore in provincia di Salerno (investimenti, mercato delle imprese, fabbisogni formativi, mercato del lavoro) così come sarebbe utile aprire uno squarcio sulle condizioni dei lavoratori edili della nostra provincia (condizioni reddituali dei lavoratori, trasmissione del mestiere in ambito familiare, aspettative professionali).

Con l'individuazione delle metodologie di indagine, delle fonti informative e chiarendo in modo esplicito gli obiettivi della ricerca, potrà realizzarsi quello strumento di analisi necessario al funzionamento del Comitato Permanente di Settore (CPS).

E' volontà delle parti firmatarie rendere sempre crescente la qualità delle relazioni sindacali, attraverso la gestione delle soluzioni contrattuali adottate col presente accordo e di tutti i rimandi contenuti nei protocolli allegati. Il Comitato Permanente di Settore sarà il luogo di gestione delle materie contrattuali e di governo del settore, con particolare riferimento agli Enti Paritetici quali strumenti di attuazione delle politiche contrattuali.

Contrasto al lavoro irregolare

L'istituzione della procedura per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) costituisce una novità importante a sostegno dell'azione di contrasto della concorrenza sleale tra le imprese, laddove si utilizza la leva della drastica riduzione del costo del lavoro come elemento competitivo.

Il DURC, tuttavia, è uno strumento che non può vivere al di fuori di una permanente attenzione e verifica. Esso rappresenta, infatti, la modalità con cui le parti firmatarie hanno inteso sin dall'inizio assicurare al settore forme di contrasto al lavoro irregolare e alla concorrenza sleale.

In ragione di tale impegno è volontà prioritaria delle parti sociali definire in tempi brevi una sinergia tra gli Enti Paritetici finalizzata ad uno scambio informativo, attivando un'attenta e costante verifica del rispetto degli obblighi contributivi da parte delle imprese operanti nella provincia di Salerno.

Compito delle parti firmatarie è quello di supportare, attraverso accordi e protocolli operativi, l'azione degli organi ispettivi e di vigilanza al fine di favorire, attraverso l'utilizzo di dati derivanti dal sistema degli Enti Paritetici, interventi mirati di contrasto a fenomeni di illegalità ed irregolarità nei cantieri edili della provincia di Salerno.

Sicurezza

Il lavoro realizzato in occasione della precedente vigenza del contratto provinciale è stato importante. La strutturazione funzionale ed operativa del CPT e degli RLST ha messo in campo una capacità di lavoro e di azioni, generalmente apprezzate dai soggetti che si muovono all'interno del settore, anche in contesti esterni alla nostra provincia.

E' volontà esplicita delle parti rafforzare e migliorare questa capacità espressa finora, accompagnando anche sul piano dell'iniziativa politica il necessario sostegno, con particolare riferimento al rapporto con le stazioni appaltanti e le amministrazioni pubbliche.

E' convinzione comune che un settore che fa della sicurezza sul lavoro un ambito di miglioramento e di investimento meglio potrà spendere attrattività nei confronti dei giovani, i soli che possono assicurare la trasmissione futura del mestiere edile.

In questo senso sarà rafforzato il lavoro che il CPT assicura in termini di consulenza sulle misure di prevenzione a favore dei soggetti che operano sui cantieri della provincia, così come l'attività di informazione e formazione delle figure individuate dai decreti legislativi 626/94 e 494/96.

Maggiori ambiti di sinergia e di coordinamento saranno assicurati, fermo restando le diverse e specifiche attribuzioni, tra la struttura del CPT e gli RLST.

Enti paritetici

DA INSERIRE

Sistema relazionale in opere pubbliche di rilevante interesse

Le parti intendono tracciare, con la presente intesa, le linee guida necessarie a garantire, nella Provincia di Salerno, un sistema di relazioni industriali e di informazioni ottimale nelle varie fasi di realizzazione di opere pubbliche di particolare rilevanza per il territorio.

In ragione di quanto sopra è fondamentale, nonché prioritario, attivare sessioni di lavoro con tutti i soggetti istituzionali interessati al fine di garantire il pieno rispetto della trasparenza, della legalità e della regolarità dei rapporti di lavoro.

Nel rispetto delle reciproche autonomie organizzative è obiettivo comune attivare sinergie operative avvalendosi anche di idonei strumenti di monitoraggio, controllo e vigilanza in grado di garantire il pieno rispetto delle regole ed un efficace contrasto di eventuali tentativi di lavoro nero ed infiltrazione della criminalità organizzata.

Fermo restando quanto già previsto dalla contrattazione nazionale in tema di relazioni industriali e sistema di informazioni, le cui modalità di attuazione sono parte integrante del vigente c.c.n.l. Edile e dell'integrativo provinciale, si ritiene utile la promozione di incontri periodici in sede locale per l'esame complessivo delle problematiche del cantiere e dell'opera più in generale.

Nel corso degli incontri saranno trattati temi di ampio interesse, avendo riguardo per l'autonomia gestionale tecnico-organizzativa propria del sistema impresa, senza che ciò determini interferenze con le politiche aziendali.

In particolare potranno essere promossi approfondimenti in ordine a:

- ✓ Elementi caratterizzanti l'opera e fonti di finanziamento;
- ✓ Struttura organizzativa dell'opera con particolare riferimento al quadro complessivo degli affidamenti e subaffidamenti:
- ✓ Stato di avanzamento dell'opera e modelli organizzativi in uso. Inquadramento del personale, orario di lavoro, turni di lavoro, riposi e ferie;
- ✓ Sistemi di prevenzione degli infortuni ed igiene negli ambienti di lavoro. Rapporti con l'ente bilaterale di settore per la Sicurezza e Prevenzione degli infortuni CPT –Comitato Paritetico Territoriale;
- ✓ Programmi di formazione delle maestranze e rapporti con l'ente bilaterale di settore Scuola Edile.

Art. 1 Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 5 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, l'orario normale contrattuale di quaranta ore, per tutti i mesi dell'anno, nei cantieri edili della Provincia di Salerno è ripartito di norma su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di ripartirlo su sei giorni, dal lunedì al sabato, previo accordo tra le parti.

E' fatta salva la previsione ex art. 10 del c.c.n.l. di recuperare le ore di sosta indipendenti dalla volontà delle parti o comunque concordate dalle stesse. Per le imprese svolgenti un orario di lavoro ripartito su cinque giorni, il recupero può essere fatto nel giorno del sabato o nei dieci giorni immediatamente successivi nel limite massimo di un'ora.

In presenza di lavori pubblici, per i quali le stazioni appaltanti richiedano, per le caratteristiche dell'opera, regimi diversificati di orari di lavoro, compatibili con le norme di legge e di regolamento, le stesse si attiveranno per l'apertura di un tavolo consultivo ed informativo, possibilmente prima della stesura dei capitolati d'appalto, tra le O.O.S.S., l'Ance di Salerno e le stesse stazioni appaltanti.

A tal fine saranno verificate le compatibilità in tema di:

- condizioni di organizzazione del lavoro e connessi costi aggiuntivi;
- verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere;
- verifica della compatibilità e delle conseguenze delle lavorazioni nel contesto urbano.

Qualora intervengano, nella fase di esecuzione delle opere, necessarie variazioni all'organizzazione del lavoro, con ricorso a regimi continuativi di lavoro straordinario e/o a turno, le imprese forniranno, in apposita sessione informativa, tutti gli elementi tecnici idonei ad una valutazione delle R.s.u. aziendali e delle organizzazione sindacali territoriali. Resta fermo tutto quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 10 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Art.2 Appalti e subappalti (da verificare)

La possibilità del ricorso al subappalto è disciplinata dalla vigente normativa operante, rispettivamente, nel settore degli appalti pubblici (art. 18 legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 34 L.109/94 e successive modificazioni e integrazioni), anche in virtù della modifica del titolo V della costituzione.

Art. 3 Sospensione e riduzione di lavoro

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. del 20 maggio 2004 e la sua piena applicabilità, si precisa che l'impresa è tenuta a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione dell'integrazione salariale quando la sospensione dei lavori è disposta con provvedimento del Direttore dei Lavori e/o per cause metereologiche. Si ribadisce che l'anticipazione dovuta ad ogni singolo operaio, per le ore d'integrazione motivate come sopra, sia inserita nella busta paga contestualmente alle retribuzioni del mese di competenza, nel rispetto delle previsioni di legge e del vigente ccnl edile.

Art. 4 Indennità territoriale di settore

A decorrere dal 1° luglio 2006, per la provincia di Salerno, nell'indennità territoriale di settore in atto sono conglobati gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore alla data del 30 giugno 2006.

Operaio di Produzione

Operaio di IV Livello	€1,15
Operaio Specializzato	€1,09
Operaio Qualificato	€0,98
Operaio Comune	€0,84

Discontinui

Operaio Specializzato	€1,03
Operaio Qualificato	€0.93
Operaio Comune	€0,80
Custodi, guardiani, portinai, fattorini e	€0,76
uscieri	
Custodi, Portinai, Guardiani con alloggi	€0,71

Art. 5 Premio di produzione

A decorrere dal 1° luglio 2006, per la provincia di Salerno, nel premio di produzione in atto sono conglobati gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore alla data del 30 giugno 2006.

Categoria I° Super	€291,47
Categoria I°	€267,79
Categoria II°	€222,60
Assistenti Tecnici	€200,64
Categoria III°	€184,50
Categoria IV°	€166,66
Primo Impiego	€143,50

Art. 6 Elemento Economico Territoriale

In conformità all'Accordo nazionale 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12, 38 e 46 del c. c. n. l. 20 maggio 2004. Nella determinazione dell'elemento economico territoriale- la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilità da c. c. n. l. vigente – le parti tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Salerno, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero delle ore lavorate e del relativo monte salari;
- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
- Stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;
- Consumi di materie prime;
- Numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie;
- Numero delle notifiche preliminari di inizio lavori alle A. S. L.
- Numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità;
- Numero delle ore di Cassa Integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato per ogni anno, nel mese di gennaio dell'anno successivo, nel rispetto dei limiti di cui all'accordo nazionale 23 marzo 2006.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre / 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2004 / 30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- Acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- Acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità -per il periodo considerato degli indicatori;
- Individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a due;
- Calcolando la variazione media degli indicatori scelti.

Sulla base di tale variazione media, nonché effettuando una valutazione complessiva di politica industriale territoriale, le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L'elemento economico territoriale di cui all'articolo 38 del c. c. n. l. 20 maggio 2004 decorre dal 1° luglio 2006.

Gli importi orari massimi definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono quelli di seguito riportati.

Elemento economico Territoriale

	Dall'1/7/.2006		Dall'1/09/2007	
	Orario	Mensile	Orario	Mensile
Quadri - imp. di 1^ sup		35,915		83,801
Impiegati di 1 [^]		32,323		75,421
Impiegati di 2 [^]		26,936		62,850
Imp. e operai di IV liv.	0,145	25,140	0,339	58,662
Imp. di 3 ^e op. spec.	0,134	23,344	0,314	54,471
Imp. di 4 [^] e op. qualif.	0,121	21,010	0,283	49,024
Imp. di 4 [^] I° impiego e operai com.	0,103	17,957	0,242	41,901
Custodi, portinai, fattorini	0,082		0,193	
Custodi, portinai, fattorini con alloggio	0,069		0,161	

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del D. L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nelle legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo.

Art. 7 Mensa e indennita' sostitutiva di mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione, anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta.

Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro, con un massimale a carico del lavoratore di euro 0,93 per ciascun pasto consumato.

Nei cantieri in cui non ricorre l'obbligatorietà dell'istituzione del servizio di mensa, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di euro 4,80 giornaliere, pari a euro 0,60 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Tale indennità può essere erogata a mezzo di ticket equivalente.

L'indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso in cui siano impossibilitati ad utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

L'indennità sostitutiva sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissa di euro 103,80 Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 8 Indennita trasporto

E' dovuta agli impiegati ed agli operai un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro nella misura fissata in euro 2,20 giornaliere, pari a euro 0,275 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario di lavoro contrattuale.

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto dell'incidenza percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

Per gli impiegati l'indennità è pari a euro 47,57 mensili.

I suddetti importi sono utili tutti anche ai fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende, nonché l'onere derivante dall'eventuale stipula di convenzioni, fermo restanti le condizioni di miglior favore.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui i lavoratori, per raggiungere il luogo di lavoro fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa, dal proprio domicilio o dal punto di raccolta.

Art. 9 Trasferta

E' esentata dall'indennità di trasferta l'impresa che mette a disposizione i mezzi propri gratuitamente nell'ambito della Provincia.

Nel caso in cui tali mezzi non fossero utilizzati, è considerato in trasferta il lavoratore che presta la propria opera ad una distanza superiore a 4 (quattro) Km, dai confini del Comune sede di lavoro.

Art. 10 Ferie

In attuazione del vigente c.c.n.l. 20 maggio 2004 si conviene che il periodo di ferie annuali sarà stabilito di comune accordo, tenendo conto delle esigenze aziendali.

Tali ferie, pari a quattro settimane annuali, saranno godute, ove non diversamente concordato tra le parti, con le seguenti modalità:

- numero 2 settimane coincidenti col periodo feriale di ferragosto;
- numero 1 settimana coincidente con le festività natalizie.

La quarta settimana sarà goduta nel corso dell'anno, a richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Art. 11 Trattamento economico per ferie, festivita' e gratifica natalizia

Tutte le imprese edili devono assolvere in forma mutualistica al trattamento per ferie e gratifica natalizia attraverso l'iscrizione alla Cassa Edile, secondo le modalità previste dagli accordi e dalla contrattazione nazionale.

Il trattamento economico è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 18 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

La suddetta percentuale va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La liquidazione sarà effettuata entro il mese di luglio/agosto per le somme relative al periodo ottobre-marzo e di dicembre per le somme afferenti il periodo aprile-settembre.

Art. 12 Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 23 del vigente c.c.n.l 20 maggio 2004 agli operai che eseguono lavori in alta montagna sarà corrisposta un'indennità fissata nella misura del 15% per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine superi i 1000 metri sul livello del mare, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Art. 13 Indennità per lavori speciali disagiati

Ferme restanti le percentuali stabilite dall'art. 20 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 relative a :

- -) lavori vari Gruppo A;
- -) lavori in cassoni ad aria compressa Gruppo C
- -) lavori marittimi Gruppo D,

si conviene che, nel rispetto della regolamentazione di cui all'art. 20 del c.c.n.l. del 20 maggio 2004, al personale addetto ai lavori in galleria - Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 :

- -) fronte di perforazione 46%;
- -) rivestimento e finiture 26%;
- -) riparazione e manutenzione ordinaria 18%;
- -) in presenza di forti getti d'acqua 20%.

Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.

Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un'ulteriore indennità di misura pari al 20% qualora la sezione particolare ristretta o il fronte d'avanzamento sia distante oltre un chilometro dall'imbocco.

Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo d'effettiva prestazione dell'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 20 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Art. 14 Malattie ed infortuni (da discutere)

Per le malattie di durata superiore ai 10 giorni, la Cassa Edile Salernitana corrisponderà il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni di carenza.

Per gli infortuni, la Cassa Edile Salernitana, integrerà fino al 100% la retribuzione per i primi tre giorni successivi l'evento.

Art. 15 Cassa Edile

Il contributo a favore della Cassa Edile è stabilito nella misura del 3,0 % di cui il 2,50% a carico dell'impresa e lo 0,50 % a carico dei lavoratori .

Il predetto contributo è calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale.

Art. 16 Indumenti di lavoro Dispositivi Protezione Individuali

Resta ferma la normativa in materia di fornitura dei dispositivi di protezione individuale da parte delle imprese ai lavoratori e fermo restando gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro dai D. Leg.vi 626/94, 242/96 e 494/96, si conviene quanto segue:

Per le aziende con anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Salerno non inferiore a 24 mesi al 31 dicembre di ogni anno ed in regola con le relative obbligazioni contributive e contrattuali, per il personale denunciato con una media mensile di ore 144, l'Ente provvederà a fornire i seguenti indumenti di lavoro:

- n. 2 tute di lavoro (1 estiva ed 1 invernale);
- n. 2 paia di guanti da lavoro (1 estivo ed 1 invernale);
- n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche (1 estivo ed 1 invernale);
- n. 1 casco di protezione.

I D.P.I. debbono riportare il marchio CE ed essere prodotti in uno dei Paesi aderenti alla U.E..

Le aziende con i requisiti indicati nel presente articolo presentano, cosi' come disposto dalla Cassa Edile Salernitana apposita richiesta per la fornitura dei D.P.I. che la Cassa stessa provvederà a fornire.

Le imprese titolari del requisito di anzianità di iscrizione alla Cassa Edile, che saneranno la loro posizione nei confronti dell'Ente entro l'anno di competenza, potranno richiedere la fornitura prevista dal presente articolo.

La Cassa Edile Salernitana, al fine di assicurare elevati standard qualitativi dei D.P.I., si avvarrà della conoscenza e della competenza tecnica del C.P.T.

Art. 17 Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale

Le parti fissano un contributo complessivo del 2,00% per quote di servizio sindacale provinciale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, da ripartirsi per l'1,00% a carico delle imprese e dell'1,00% a carico dei lavoratori. In aggiunta a tali contributi, è dovuta una quota nazionale di servizio sindacale a carico dell'impresa, in misura dello 0,22 % calcolata sugli elementi della retribuzione sopra esposti ed in eguale misura a carico dei lavoratori (Accordo Nazionale ANCE – Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil del 10/02/99).

Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dall'impresa che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile Salernitana.

Art. 18 Ente Scuola Edile

Il contributo per il finanziamento dell'Ente Scuola Edile è stabilito nella misura dello 0.80% a carico delle imprese sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 da versarsi alla Cassa Edile Salernitana con le modalità dalla stessa stabilite. Si conviene che l'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente Scuola edile sarà riconosciuto come elemento utile ai fini dell'inserimento del lavoratori nei cantieri nel rispetto delle norme di legge

Le parti concordano che, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale è un elemento essenziale e dovrà anche essere finalizzata all'ingresso nel settore dei giovani e alla riqualificazione delle maestranze già impegnate.

in materia di collocamento.

Tale obiettivo sarà perseguito attivando, compatibilmente con le risorse disponibili dell'Ente, processi formativi in autofinanziamento.

Art.19 Mercato del lavoro

Le parti firmatarie, ai fini di una razionalizzazione del mercato del lavoro, per favorire l'occupazione e lo sviluppo del settore nella provincia di Salerno, concordano di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con i Centri per l'impiego, un'attività di supporto alla funzione di incontro domanda – offerta di lavoro costituendo presso la Scuola Edile uno sportello informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori, con particolare riguardo:

- alla promozione e alla circolazione delle informazioni alle imprese e ai lavoratori del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro, anche mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte di lavoro delle imprese edili
- all'assistenza delle imprese in relazione ai fabbisogni formativi e occupazionali;
- all'orientamento della richiesta offerta di lavoro dei lavoratori;
- alla predisposizione e attivazione degli standard minimi e delle misure atte a certificare i crediti formativi;
- all'orientamento al settore.

Le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, non appena il sistema informatico risulterà operativo, potranno consultare direttamente via Internet i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro.

Le persone in cerca di lavoro potranno consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.

Per poter raggiungere tali obiettivi, le parti ritengono necessario ampliare la sfera formativa sull'intero territorio della provincia di Salerno e, in virtù di ciò, impegnano l'Ente Scuola a definire percorsi formativi coerenti con le volontà espresse.

Le imprese che formeranno personale mediante il ricorso agli Enti Paritetici (Scuola Edile/CPT) godranno, per il singolo lavoratore assunto, per la durata di quattro (4) anni, di una premialità contributiva nella misura dell'1%.

Tale agevolazione sarà oggetto di rimborso semestrale, da parte della Cassa Edile di Salerno, secondo le modalità previste dal regolamento sulle norme premiali.

Art. 20 Ambiente di lavoro

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.5, l'impresa, prima dell'inizio dei lavori, deve provvedere a mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

1) un locale uso spogliatoio, doccia e servizio igienico con acqua corrente, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli abiti ;

- 2) un deposito per i Dispositivi di Protezione Individuali atti a tutelare la sicurezza dei lavoratori;
- 3) un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i periodi freddi.

L'impresa è tenuta alla fornitura di acqua potabile ai lavoratori.

Ai lavoratori dell'impresa che non usufruiranno delle agevolazioni previste dall'art. 14 del presente contratto, l'impresa fornirà ogni anno due tute da lavoro e due paia di scarpe, estive ed invernali.

In applicazione dell'art. 12 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le parti convengono che gli istituti di patronato (INCA-CGIL, INAS CISL, ITAL-UIL) collegati con le organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno, previa comunicazione di almeno 24 ore, accedere in cantiere per l'espletamento dello loro funzioni, durante la sosta pomeridiana o comunque fuori dell'orario di lavoro.

Art. 21 Previdenza integrativa

Adempiendo alle finalità dell'Accordo nazionale del 10/9/2003 le parti convengono che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, verrà costituito presso la Cassa Edile Salernitana apposito Fondo per la mutualizzazione degli oneri della previdenza complementare di settore (Fondo Pensione PREVEDI) posti a carico delle imprese (1%) in esito all'adesione volontaria dei propri lavoratori dipendenti.

Il contributo per il finanziamento del Fondo è stabilito nella misura dello 0.20% a carico delle imprese sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 da versarsi alla Cassa Edile Salernitana.

Per i dipendenti che avranno aderito al Fondo Pensione PREVEDI, la Cassa Edile Salernitana rimborserà alle imprese, con cadenza semestrale, i relativi oneri sostenuti (1%).

Le parti concordano, inoltre, di effettuare le necessarie verifiche, al fine di costituire un Fondo per la mutualizzazione degli oneri della previdenza complementare di settore (Fondo Pensione PREVEDI) posti a carico dei lavoratori (1%) in esito all'adesione volontaria. Tale Fondo potrà essere alimentato da contribuzione a carico delle maestranze e/o dalle somme disponibili in Cassa Edile la cui destinazione risulta esclusiva in favore dei lavoratori.

Per favorire l'adesione dei lavoratori al Fondo Pensione PREVEDI, la Cassa Edile Salernitana predisporrà iniziative informative e promozionali. Per tali iniziative si ricorrerà alle risorse disponibili ex APES, accantonate a tutto il 31 dicembre 2006.

Art. 22 Lavoratori stranieri

Per favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri occupati nel contesto sociale e produttivo del settore le parti convengono di assegnare all'Ente Scuola Edile e al CPT di Salerno il compito di predisporre programmi formativi di alfabetizzazione di base concernenti la lingua italiana, i diritti civili e contrattuali e il linguaggio della sicurezza sul lavoro.

Si conviene, altresì, di affidare il compito alla Cassa Edile Salernitana di verificare le modalità con le quali pervenire al riconoscimento della documentazione dei paesi di origine, al fine di rendere effettivo il diritto alle prestazioni extracontrattuali riconosciute a tutti i lavoratori iscritti alla Cassa stessa.

Art. 23 Diritti Sindacali

Con riferimento ed in attuazione al C.C.N.L. i Rappresentanti Sindacali sono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le imprese che hanno almeno 10 dipendenti.

Art. 24 Diritto allo studio

Le parti convengono sulla necessità di rendere operanti iniziative atte a garantire il diritto allo studio ai lavoratori del settore, in conformità con quanto stabilito dall'art. 90 del C.C.N.L 20 maggio 2004.

Convengono, altresì, di elevare la percentuale di lavoratori aventi diritto nelle seguenti misure :

- 1) Per imprese da 18 a 100 unità produttive 6%
- 2) Per imprese con oltre 100 unità lavorative 4%.

Le ore previste per il diritto allo studio potranno essere utilizzate anche per l'effettuazione di corsi di riqualificazione ed aggiornamento dei lavoratori che eventualmente l'Ente Scuola Edile di Salerno andrà ad istituire.

L'onere della gestione dei corsi è a totale carico dell'Ente Scuola Edile.

Art. 25 Lavori a Cottimo

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 e la sua piena applicabilità il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente ai delegati sindacali di cantiere ed in mancanza alle Organizzazioni di categoria territoriali i lavori da affidare a cottimo. Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dal predetto art. 13 del C.C.N.L., le parti, a richiesta di una di loro, si incontreranno per esaminare il problema a livello provinciale.

Art. 26 Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione Infortuni

Il contributo di finanziamento del CPT è stabilito nella misura dello 0,60%, a carico delle imprese, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Le Parti sociali, attribuendo rilievo prioritario alla sicurezza e alla igiene del lavoro nei cantieri edili, confermano l'importanza del CPT, come strumento idoneo a promuovere tutte le misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il Cpt, nell'ambito delle risorse finanziarie di esercizio porrà in essere tutte quelle iniziative di informazione e formazione, rivolte ai datori di lavoro ed ai lavoratori.

Supporterà le istituzioni pubbliche, al fine di una più diffusa conoscenza della normativa antinfortunistica di settore.

Nel rispetto della normativa di legge è costituita presso il CPT la banca dati dei RLS, dei RSPP e delle loro rispettive imprese, allo scopo di programmare attività periodiche di formazione a carattere manutentivo.

Nelle procedure previste per l'attività consulenziale svolta sui cantieri della provincia dai tecnici del Comitato, sarà espressamente prevista la presenza dell'RLS a tutte le fasi della visita.

Il CPT, inoltre, assicurerà, con modalità da definire, supporto di formazione e coordinamento dell'attività operativa dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), operanti all'interno dell'Associazione paritetica EDILSICURA.

Art. 27 Anzianità Professionale Edile Ordinaria

Il contributo per l'APE è fissato nella misura del 2,40%. Detto contributo è da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art.24 del C.C.N.L. del 20 maggio 2004.

Art. 28 Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)

In conformità a quanto previsto dall'art.87 del C.C.N.L. del 20 maggio 2004, nelle aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante sindacale è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda a loro interno.

Il contributo in favore di EDILSICURA, a carico delle imprese, per le attività proprie dei R.L.S.T., è pari allo 0,30% da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 dell'art.24 del C.C.N.L. del 20 maggio 2004.

Il contributo sarà versato alla Cassa Edile secondo le modalità già previste per gli altri accantonamenti.

Le parti convengono che gli RLST sono stabiliti in numero di sei (6) unità.

Le parti si impegnano ad una verifica in ordine all'organizzazione e alle modalità operative di esercizio delle attività, al fine di un più efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Fatte salve le specifiche titolarità ed attribuzioni di legge e di contratto, le attività operative degli RLST saranno supportate e coordinate dal Segretario del CPT di Salerno.

Art. 29 Oneri mutualizzati per attività a sostegno del settore

Per le attività a sostegno del settore il contributo di finanziamento è fissato nella misura dello 0,30% da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 dell'art.24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004. Il contributo, a carico delle imprese, sarà versato alla Cassa edile Salernitana, secondo le modalità previste per gli altri accantonamenti.

Art. 30 Norme premiali

Nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa Edile Salernitana, in regola con i versamenti alla Cassa Edile Salernitana, verranno riconosciute le norme premiali di cui alla tabella riepilogativa.

Tabella Premialità

1) manodopera residente nella provincia di Salerno (forza occupazionale operante in C.E. Salerno non inferiore al 90%) **1,00%**

2) anzianità impresa non inferiore a 5 anni e regolarità contributiva per tutti i lavoratori operanti con la C.E. di Salerno 1,00%

3) versamento alla C.E. di Salerno per singolo lavoratore/mese per un numero non inferiore a:

144 ore **1,00%** 152 ore **1,50%** 160 ore **2,00%**

4) per ogni singolo lavoratore formato da Cpt/Scuola Edile 1,00% (l'agevolazione avrà la durata di 4 anni decorrenti dal mese successivo alla formazione)

L'agevolazione, nella misura spettante, sarà calcolata sull'imponibile di riferimento della contribuzione dovuta alla Cassa Edile di Salerno.

Nel numero di ore minime da denunciare, previste dal meccanismo di premialità di cui al punto 3), andranno ricomprese le festività religiose e nazionali di calendario, i giorni di C.I.G., di malattia ed infortunio, le ferie ed i permessi retribuiti per R.o.l.

Le norme premiali saranno erogate all'impresa mediante conguaglio e/o bonifico, disposto dalla Cassa Edile Salernitana due volte all'anno entro il mese di maggio (semestre ottobre – marzo) ed entro il mese di novembre (semestre aprile – settembre) di ciascun anno.

L'attuazione di tali norme sarà, comunque, definita con apposito regolamento, elaborato dalla Cassa Edile Salernitana.

Art. 31 Oneri di Settore

TABELLA RIEPILOGATIVA

	Impresa	Operaio	TOTALE
Cassa Edile gestione	2,50%	0,50%	3,00%
A.P.E.	2,40%	/	2,40%
Fondo Mutualizzato	0,20%	/	0,20%
Prevedi (1%) Azienda			
Ente Scuola	0,80%	/	0,80%
C.P.T.	0,60%	/	0,60%
Quote Provinciali	1,00%	1,00%	2,00%
Quote Nazionali	0,22%	0,22%	0,44%
Oneri mutualizzati di	0,30%	/	0,30%
settore			
Delegati Sicurezza	0,30%		0,30%
TOTALE	8,32%	1,72%	10,04%

Art. 32 Norma di Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al C.C.N.L. 20 maggio 2004 per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne formano parte integrante.

Art. 33 Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Salerno a decorrere dall'1 luglio 2006 ed avrà efficacia sino al 31/12/2009, fatto salvo quanto verrà stabilito dalla contrattazione Nazionale.

Art. 34 Disposizioni finali

Le parti concordano di adeguare, alle eventuali modifiche legislative, nazionali e regionali, che dovessero intercorrere nel corso della sua validità, l'articolato interessato del presente accordo. Il presente accordo annulla e sostituisce il precedente.

PARTI FIRMATARIE

Segretario	FILCA CISL
Segretario	FILLEA CGIL

Segretario FENEAL UIL

Vice Presidente ACS

Tesoriere ACS

Presidente ACS